

RELAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

Oggetto: Sentenza n.1166/15 del Giudice di Pace di Capua che ha condannato alle spese di lite il Comune di Pisa per avere la SEPI effettuato il discarico dell'ingiunzione di pagamento – già annullata dal Giudice di Pace - in ritardo.

Con atto notificato in data 16/12/2013, il sig. Carbone chiamava in causa davanti al Giudice di Pace di Capua, ex artt. 106 e 269 c.p.c., il Comune di Pisa nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 251/2013, emessa dalla S.E.Pi. Spa.

L'ingiunzione opposta era stata notificata al sig. Carbone in data 15/05/2013 ed aveva come presupposto il mancato pagamento della sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ritenuta dovuta in ragione dell'ordinanza n. 350/2011, emessa dalla Prefettura di Pisa in data 21/11/2011.

Tale ordinanza prefettizia veniva, successivamente, impugnata dal sig. Carbone innanzi al Giudice di Pace di Pisa e nei confronti dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, che si pronunciava con la sent. n. 16/12, depositata in cancelleria il 16/1/12. Il giudice accoglieva l'opposizione ed annullava, pertanto, l'ingiunzione opposta.

L'impugnazione della sanzione era stata effettuata nei confronti del Prefetto e non della Polizia Municipale.

La SEPI sostiene di non avere avuto conoscenza della sentenza di annullamento e, per questo motivo, aver emesso ingiunzione di pagamento.

Così, constatando che la sanzione amministrativa non risultava ancora pagata dal sig. Carbone, la S.E.Pi emetteva a sua volta ulteriore ingiunzione di pagamento, sempre riferita alla medesima sanzione amministrativa annullata dalla ordinanza prefettizia.

Solo successivamente alla notifica della propria ingiunzione, oggetto del giudizio di cui si tratta, e cioè in data 3.7.2013, l'ufficio sanzioni

amministrative della S.E.Pi acquisiva la documentazione avente ad oggetto la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 16/2012, che aveva annullato l'ingiunzione.

Una volta preso atto della sentenza di annullamento dell'ingiunzione prefettizia, emessa dal Giudice di Pace di Pisa, la S.E.Pi disponeva atto di scarico totale dell'ingiunzione.

Dal momento che l'ingiunzione veniva annullata dalla SEPI dopo che il ricorrente aveva intrapreso il giudizio davanti al Giudice di Pace di Capua, il giudice, pur dichiarando cessata la materia del contendere, ha condannato alle spese di lite di € 400,00 il Comune, anziché la SEI che aveva emesso l'atto impugnato.

Anche se il Comune non ha emesso alcun ruolo, e l'ingiunzione è stata emanata direttamente da SEPI sulla base di una supposizione errata, nei confronti del cittadino la sentenza non è errata, in quanto il cittadino, per veder riconosciute le proprie ragioni, ha dovuto impugnare la ingiunzione.

Il credito, poi, è del Comune, che risulta dunque responsabile, almeno in solido, dell'attività di SEPI. Infatti, quest'ultima società è soggetta al controllo analogo del Comune, che conseguentemente può affidare direttamente, come in effetti affida, a SEPI l'attività di riscossione.

Nei rapporti tra Comune e SEPI la sentenza non appare rispondente all'ordine delle competenze, in quanto l'errore sembra essere di SEPI, forse della Prefettura, comunque non del Comune.

E tuttavia, la somma è dovuta; il debito fuori bilancio sarà inviato al Dirigente della Direzione Finanze, responsabile del controllo sul contratto di servizio con SEPI, per la eventuale regolamentazione dei rapporti tra il Comune e la SEPI medesima.

Pisa 16.09.2016

Avv. Giuseppina Gigliotti